

Codice A1618A

D.D. 20 settembre 2024, n. 723

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'ampliamento di un capannone industriale e alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nel comune di Guarene (CN) - Proponente: Immobiliare Elsa S.r.l. (P. IVA 02985020045).



ATTO DD 723/A1618A/2024

DEL 20/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione in variante per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'ampliamento di un capannone industriale e alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione nel comune di Guarene (CN) – Proponente: Immobiliare Elsa S.r.l. (P. IVA 02985020045).

a. Premesso che:

a.1. in data 2 febbraio 2023 (ns. prot. n. 15139) è pervenuta l'istanza di autorizzazione in oggetto per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Società Immobiliare Elsa S.r.l. (P. IVA 02985020045), in variante rispetto a precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2970/A1816B/2021;

a.2. l'intervento, da realizzarsi nel comune di Guarene (CN), su aree censite al Catasto Terreni al foglio 3, mappali 663, 714, 653, 664, 659, 660, 290, 192, 1076, 1077, consiste nell'esecuzione di lavori di ampliamento di un capannone industriale e realizzazione delle relative opere di urbanizzazione;

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata, sottoposta a vincolo idrogeologico, di 12.325 m² e volumi di scavi e riporti pari a 3.502 m³, in variante rispetto ai 7.523 m² e 3.305 m³ in autorizzazione di cui alla lettera a.1;

c. Richiamate:

c.1. la nota prot. n. 44358 del 27 marzo 2023 con la quale il Settore Tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha chiesto alla Provincia di Cuneo di includere il procedimento in oggetto nella procedura di autorizzazione unica regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 in capo alla Provincia in quanto funzionale alla modifica di un impianto di rifiuti esistente gestito dalla società ReLife Recycling S.r.l. (P. IVA 03083200109);

c.2. la nota prot. n. 72004 del 16 aprile 2024 con la quale la Provincia di Cuneo ha comunicato l'approvazione della variante urbanistica inerente l'intervento in oggetto da parte del Comune di Guarene e ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. n.

241/1990, riavviando la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento precedentemente sospesi;

c.3. la richiesta del parere di competenza inviata al Settore Tecnico regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 76368 del 23 aprile 2024, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

c.4. il parere pervenuto dal suddetto Settore con prot. n. 97074 del 27 maggio 2024 con richiesta integrazioni al proponente;

d. Preso atto degli esiti della seconda seduta della Conferenza di Servizi trasmessi dalla Provincia di Cuneo con nota prot. n. 102294 del 4 giugno 2024;

e. Vista la documentazione integrativa prodotta dal proponente e resa disponibile sul portale provinciale a seguito di comunicazione del 22 luglio 2024, prot. n. 130467;

f. Richiamata altresì la nota prot. n. 133223 del 25 luglio 2024, con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, alla luce delle integrazioni alla lettera e;

g. Preso atto del parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal suddetto Settore con nota prot. n. 151347 del 9 settembre 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

h. Preso atto che:

h.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria;

h.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, l'importo complessivo della cauzione è pari a € 2.465,00, di cui € 960,40 relativi alla superficie in variante;

h.3. ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/1989, l'intervento in oggetto, essendo realizzato su superfici non boscate, comporta l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati; in alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale e risulta attualmente pari a € 2.169 per ogni ettaro di terreno trasformato; nel caso in esame, l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare è di € 2.673,29, di cui € 1.041,55 relativi alla superficie in variante;

h.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

h.5. il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

i. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica;

j. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in

progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

k. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

l. Precisato che, ai sensi della L. n. 241/1990, artt. 14-ter e 14-quater, il titolare del procedimento nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

m. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

n. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Immobiliare Elsa S.r.l. (P. IVA 02985020045) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in variante, in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Guarene (CN), su aree censite al Catasto Terreni al foglio 3, mappali 663, 714, 653, 664, 659, 660, 290, 192, 1076, 1077, consistenti nell'esecuzione di lavori di

ampliamento di un capannone industriale e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, su una superficie non boscata di 12.325 m² e con volumi di scavi e riporti pari a 3.502 m³.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.4. ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento del deposito cauzionale pari a € 2.465,00 e del corrispettivo di rimboschimento pari a € 2.673,29, ovvero delle differenze citate alle lettere h.2 e h.3 in premessa;

4.5. è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stato dei luoghi tali da costituire pregiudizio potenziale per la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area;

4.6. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale e

del corrispettivo di rimboschimento tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

4.7. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 994/ 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
A1618A

e, p.c.

Comune di Guarene
guarene@cert.legalmail.it

Provincia di Cuneo
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per realizzazione di un impianto per la gestione rifiuti, in Comune di Guarene (CN), loc. Corso Canale 31, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente: Immobiliare Elsa - Benassi Ermanno.
Parere.

A seguito dell'istruttoria tecnica della documentazione progettuale integrativa per il progetto in oggetto di un impianto per la gestione rifiuti ed opere connesse, vista la nota del Settore Tecnico Piemonte Sud pervenuta allo scrivente in data 8/08/2024 prot. 36464, per il coinvolgimento nel procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attivato presso la Provincia di Cuneo;

Visti i lavori della conferenza di servizi del giorno 22/05/2024, e della richiesta di parere del Settore Tecnico Piemonte Sud originale del 23/04/2024, prot. 20448, si osserva quanto segue.

Vista ed istruita la documentazione progettuale complessiva (comprensiva delle integrazioni prodotte), condivisa dalla Provincia di Cuneo e dal Settore Tecnico Piemonte Sud, in particolare:

- ✓ Relazione Geologica, redatta ai sensi delle NTC18, NTA PRGC, LR45/89 (a firma del Geol. Andrea Bredy), come dichiarato in premessa;
- ✓ Relazione tecnica (a firma del Geom. Calliano Michele);
- ✓ Tavole di progetto (a firma del Geom. Calliano Michele e Arch. Giuseppe Porro);
- ✓ Relazione Idraulica (a firma dell'Ing. Gossa Paolo).

Le modificazioni/trasformazioni del suolo per la realizzazione dell'ampliamento del capannone, relativamente alla modalità di realizzazione dei movimenti terra e della regimazione delle acque (ai fini della L.R. 45/1989 e s.m.i. e che – tra l'altro - risultano in variante a quanto già autorizzato dal Settore scrivente in due Provvedimenti precedenti) risultano compatibili con l'assetto idrogeologico locale, a patto di alcune prescrizioni tecniche che verranno dettate di seguito.

Il funzionario istruttore:
Arch. M. Rozio – tel. 0171 321933
Corso Kennedy, 7bis
12100 CUNEO
☎ 0171 321911

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00151347 del 09/09/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00042260 del 09/09/2024



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Per quanto concerne l'area dove è prevista la nuova viabilità di accesso ed una zona di parcheggio (ad uso pubblico come comunicato dal Comune di Guarene), come risulta insistere in parte in una zona cartografata dal PRGC (adeguato al PAI) in "Ee", dalle N. di A. del PAI, definite come: "aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua", nel caso di specie lungo il Rio Sioneri (corso d'acqua pubblico, ma privo di sedime demaniale). Tale corso d'acqua appare intubato nella zona a valle dell'impianto in progetto, nonché la perimetrazione della "Ee" non del tutto attuale, in quanto alcune opere di modificazione e trasformazione del territorio risultano già effettuate (in particolare l'abbattimento di un edificio esistente che delimitava il limite di esondazione in esame, confermato anche dal PGRA, che segnala un rischio elevato con probabilità di alluvioni con $Tr = 10/20$ anni, con la stessa perpetrazione del PRGC).

Di conseguenza risultava necessaria una verifica della fascia di esondazione "Ee" del Rio Sioneri, tramite apposite analisi idrogeologiche ed idrauliche, che dimostrino la compatibilità dell'intervento con il dissesto effettivamente esistente allo stato attuale, anche ai sensi dell'art. 9 dell' N. di A. del PAI e di compatibilità con il PRGC vigente (che non risulta aggiornato in tale zona, viste le ulteriori trasformazioni del territorio realizzate negli ultimi anni).

In sintesi risultavano necessari gli approfondimenti – chiarimenti evidenziati, anche in considerazione delle eventuali autorizzazioni già rilasciate ed a quelle eventualmente concesse dal Comune (come abbattimento edificio esistente, utilizzazione di area prativa già attualmente a deposito, sistemazione opere connesse all'impianto per la gestione dei rifiuti, ecc.) e/o le eventuali varianti al PRGC, che tengano già conto dello stato di fatto attuale in considerazione della fascia di esondazione evidenziata in precedenza. A seguito di tali considerazioni è stata prodotta la documentazione integrativa citata in premessa, con particolare riferimento allo studio di compatibilità idraulica (a firma dell'Ing. Gossa Paolo), con le opportune analisi idrauliche, in conclusione delle quali dichiara *"si può sostenere che le zone oggetto di ampliamento risultano essere in sicurezza sotto l'aspetto idraulico"*. Inoltre in tale documentazione si specifica ulteriormente che: *"a seguito delle probabili modifiche orografiche alla sponda sinistra, non si presentano più zone di inondazione a monte della tubazione esistente che interessano tale sponda. L'unica zona interessata da lievi tiranti risulta la sponda destra anch'essa di proprietà della committenza"*.

Nella stessa documentazione si evidenzia ancora: *"al fine di mitigare il rischio idraulico dell'area di interesse occorrerà in futuro provvedere all'eliminazione della tubazione e la realizzazione di un attraversamento tra una sponda e l'altra del rio stesso, come già prospettato dalla committenza"*.

Considerato che:

- la relazione integrativa ha attestato le opere risultano in sicurezza rispetto al rischio idraulico;
- che i progettisti, nell'assunzione delle proprie responsabilità, concludono rilevando di avere ottenuto dei risultati tali per cui le modifiche e trasformazioni dei suoli vincolati a progetto già effettuate e da realizzare risultano compatibili con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geo idriche e geologico-tecniche dell'area (in particolare le relazioni geologica e idraulica)

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Il funzionario istruttore:
Arch. M. Rozio – tel. 0171 321933
Corso Kennedy, 7bis
12100 CUNEO
☎ 0171 321911

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00151347 del 09/09/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00042260 del 09/09/2024



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Tutto ciò premesso,

si ritiene di esprimere parere favorevole in variante alla D.D. n. 2970/2021, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti tecnico - idrogeologici di competenza, alla Società Immobiliare ELSA S.r.l., ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto per la realizzazione di un ampliamento di fabbricato industriale con completamento opere di urbanizzazione in ambito P.E.C., con la modificazione/trasformazione di 12.325 m², per una superficie totale di P.E.C. pari a 21.283 m², movimetri terra per 3.502 m³ (sommando le quantità di scavo e riporto), sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Guarene, Foglio 3, Particelle n° 663, 714, 653, 664, 659, 660, 290, 192, 1076, 1077, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le integrazioni, che si conservano agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici e prescrizioni indicate nella relazione geologica ed idraulica;
- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte ed incanalate in adeguato sistema di smaltimento;
- tutte le aree di scopertura dovranno essere prontamente inerbite;
- nei 4 metri dal ciglio di sponda del Rio Sioneri dovrà essere mantenuta e/o ripristinata – dove necessario – la vegetazione arborea – arbustiva di sponda;
- in caso di emissione di bollettini di allerta meteo dovrà essere valutata la chiusura dell'accesso pubblico alla strada e parcheggio, fino all'adeguamento della situazione anomala (Rio intubato – modifiche sponda orografica sinistra) evidenziata nelle premesse e nella relazione idraulica integrativa di progetto;
- eventuali varianti alle opere in progetto dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 45/1989;
- eventuali fenomeni di instabilità dovranno essere tempestivamente sistemati a carico dei soggetti autorizzati;
- la D. dei L. dovrà avvalersi di un tecnico abilitato esperto in assetto idrogeologico ed idraulico per le opportune sistemazioni necessarie (fondazioni – Rio Sioneri).

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Il funzionario istruttore:
Arch. M. Rozio – tel. 0171 321933
Corso Kennedy, 7bis
12100 CUNEO
☎ 0171 321911*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00151347 del 09/09/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00042260 del 09/09/2024